

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it



Spett.le

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

- Provincia di Trento -

P.zza C. Battisti, 1

38087 Sella Giudicarie

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO LA
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2017

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares con deliberazione Consigliare n. 79 del 18.12.2017, decorrenza incarico 01.01.2018 – 31.12.2020,

rilevato

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni pubbliche;
2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
3. che gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;
4. che ad oggi è consentito ai Comuni procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
5. che l'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, richiama gli obblighi del T.U.S.P. al fine di assicurare che le Amministrazioni pubbliche procedano al regolare monitoraggio di corrispondenza delle partecipazioni societarie detenute ai criteri di necessità ed efficienza stabiliti dallo stesso decreto, impone lo svolgimento di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso e, a regime, un monitoraggio con cadenza annuale delle stesse, mediante atti formalizzati;

6. che il Consiglio comunale per effetto dell'art. 24, TU 2016 entro la data del 30.09.2017 ha predisposto (deliberazione n. 69 del 29.09.2017) la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016. Detta ricognizione riguardante partecipazioni dirette di minoranza ha portato a mantenere la partecipazione in otto società (Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a.), e ad escludere la partecipazione alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop. (in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016). Il mantenimento di due delle partecipate sopra richiamate risultava peraltro condizionato dall'effettuazione di modifiche statutarie in termini, nello specifico: modifica degli statuti di Geas s.p.a. (per una corretta disciplina come società "in house") e di Tregas s.r.l. (non per aderire in pieno al modello della Società "in house" cosa ritenuta non necessaria ma comunque per corretto adeguamento dello Statuto alla disciplina in vigore);
7. che tali modifiche statutarie risultano effettuate;
8. che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre del 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno 2017, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

Premesso

1. che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dagli organi del Comune e convalidato dal Segretario Comunale dott. Vincenzo Todaro;
2. che l'esito della revisione è contenuto in apposite schede riguardanti le società partecipate le quali integreranno la proposta di delibera del Consiglio;
3. che dalla revisione è emersa la necessità di procedere:

➤ al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Dir_1 Scheda allegata sub A	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	02126520226	0,915	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_2 Scheda allegata sub B	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	0,51	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_3 Scheda allegata sub C	GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	01811460227	2,48	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_4 Scheda allegata sub D	GIUDICARIE GAS SPA	01722590229	2,38	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_5 Scheda allegata sub E	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	01699790224	0,183	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

Dir_6 Scheda allegata sub F	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE SOC COOP	02082260221	9,61	Si ritiene di cessare la partecipazione	Nonostante sulla scheda acquisita la Società affermi funzioni di servizio pubblico e di rilevante interesse pubblico, per i motivi sopra esposti il Comune permane dell'idea che la partecipazione debba cessare
Dir_7 Scheda allegata sub G	TREGAS - TRENTINO RETI GAS SRL	02031010222	35,31	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_8 Scheda allegata sub H	INFORMATICA TRENTINA SPA	00990320228	0,0255	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_9 Scheda allegata sub I	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0287	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite INFORMATICA TRENTINA SPA

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione, tramite le partecipate dirette	Esito della rilevazione	Note
Indir_1 Scheda allegata sub L	Centro servizi condivisi s. cons. a.r.l	02307490223	9,09	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite TRENTINO RISCOSSIONI SPA

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione, tramite le partecipate dirette	Esito della rilevazione	Note
Indir_2 Scheda allegata sub L	Centro servizi condivisi scarl	02307490223	9,09	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

Si sottolinea che il mantenimento delle partecipazioni sopra descritte risulta puntualmente motivato e relazionato in appendice alle schede di verifica predisposte dal Segretario Comunali, relazioni che qui si richiamano integralmente e a cui si rimanda.

In merito alle scelte sopra evidenziate si prende atto che il Comune non ha modificato quanto deliberato in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016.

Si prende inoltre atto che nel d.d.l. al bilancio attualmente ancora in fase di definitiva approvazione è prevista una modifica del d.lgs. 175/16 che, se approvata, permetterebbe di non alienare partecipazioni in società che non presentano perdite.

➤ all'**ALIENAZIONE** delle seguenti partecipazioni:

Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop..

Si evidenzia che tali partecipazioni non risultano ancora effettivamente alienate per le seguenti motivazioni: non si è proceduto, come era previsto, per sovraccarico di adempimenti di vario tipo, che hanno fatto inizialmente sopersedere su tale operazione, peraltro considerata

piuttosto difficile da inquadrare con modalità tali da assicurare un buon successo, dal momento che la partecipazione del Comune non è quella di un normale azionista, ma soltanto quella di socio sovventore che pur intervenendo nella società con un apporto finanziario, ha limitati poteri in essa e la cui quota di partecipazione per essere alienata può essere condizionata da prelazioni e clausole di gradimento a favore della Società tali per cui la quota sul mercato è verosimilmente di ben scarso interesse; la mancata alienazione entro il 31 settembre 2018 dovrebbe comportare che la Cooperativa debba liquidare la quota, ed a quanto risulta da una recente comunicazione essa avrebbe portato l'argomento all'esame di una recente Assemblea dei Soci per procedere in tal senso.

- Alla **RAZIONALIZZAZIONE** attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento, all'**AGGREGAZIONE**, alla **LIQUIDAZIONE** o alla **FUSIONE** delle seguenti partecipazioni:

Nessuna.

Preso atto e considerato che

l'attività di revisione appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010;

visto anche

- A) il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica;
- B) il parere, espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Non avendo riscontrato cause ostative, la sottoscritta dott.ssa Marina Alberti in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie,

esprime

parere favorevole

in ordine alla revisione proposta nonché con inerENZA alle azioni di mantenimento individuate in merito alle partecipazioni nelle società,

rinnova l'invito all'Ente

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;


- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;

Si ricorda la necessità:

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di provvedere alle necessarie comunicazioni dell'esito della revisione in oggetto, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. ;
- il nominato responsabile del procedimento (Segretario Comunale) a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento – Sella Giudicarie, 21 dicembre 2018.

IL REVISORE DEI CONTI


dott.ssa Marina Alberti

